

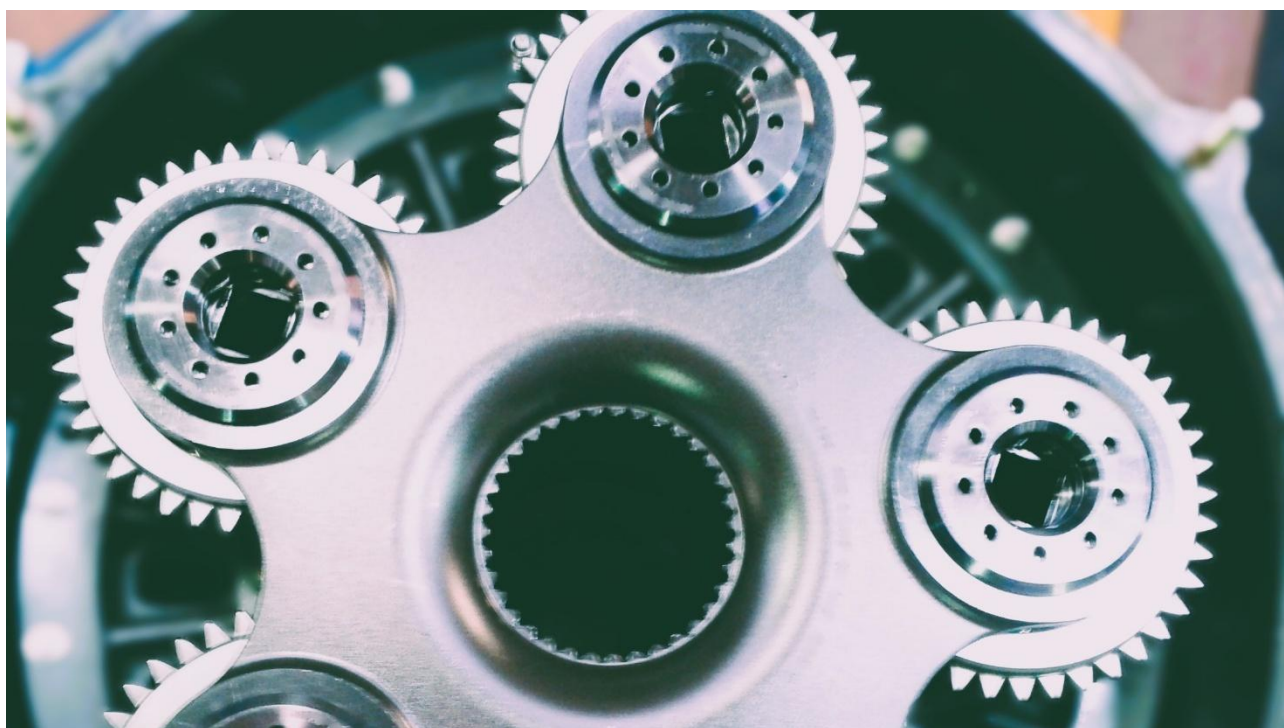
Le Indicazioni Tecniche e Operative contengono elementi di carattere generale relativi a specifici domini dell'aviazione civile.

I criteri interpretativi/procedurali/metodologici sono forniti senza alcuna indicazione preferenziale da parte dell'ENAC e tra di essi il richiedente può identificare il possibile modo per soddisfare il requisito, o il complesso dei requisiti, che meglio si adatta alla propria realtà.

Le Indicazioni Tecniche e Operative possono essere pubblicate come documento autonomo da utilizzare quale complesso di indicazioni tecniche e procedurali per l'attuazione di processi di certificazione/approvazione di tipo sperimentale in attesa dell'emissione di Regolamenti.

INDICAZIONI TECNICHE E OPERATIVE

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO CERTIFICATORE PER I COMPONENTI



IL DIRETTORE CENTRALE STANDARD TECNICI E OPERATIVITÀ AERONAUTICA
ING. CARMELA TRIPALDI

IL DIRETTORE NAVIGABILITÀ E OPERAZIONI
(AD INTERIM)
ING. CARMELA TRIPALDI

Riferimenti NORMATIVI	Paragrafo	Titolo
Regolamento (UE) n. 1321/2014		
Regolamento CAW		

APPLICABILITÀ	
NAV	<i>Titolari di Certificato di Idoneità Tecnica per componenti, imprese di manutenzione secondo Parte 145 e Parte CAO</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
APT	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
GEN	<i>Non interessato</i>
MPE	<i>Non interessato</i>

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
2	APPLICABILITÀ E SCOPO	5
3	TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI	6
4	PROCEDURE PER LA QUALIFICAZIONE QUALE CERTIFYING STAFF (Q-CS)	8
4.1	COMPLESSITÀ DEI COMPONENTI	8
4.2	QUALIFICAZIONE DEL CC/S	9
4.2.1	<i>Formazione di base</i>	<i>10</i>
4.2.2	<i>Formazione tecnica basica.....</i>	<i>11</i>
4.2.3	<i>Conoscenza ed esperienza specifiche del componente</i>	<i>13</i>
4.2.4	<i>Procedura di Valutazione</i>	<i>14</i>
4.3	GESTIONE DEI RECORD.....	14
5	GESTIONE DEL DOCUMENTO Q-CS	16
5.1	PROCEDURA DI RILASCIO INIZIALE DEL Q-CS	16
5.2	PROCEDURA DI MODIFICA DEL Q-CS.....	17
5.3	PROCEDURA DI RITIRO DEL Q-CS	18
6	ALLEGATI.....	19

1 INTRODUZIONE

I paragrafi 145.A.30 e CAO.A.040 richiedono, tra le altre cose, che il personale che certifica i componenti degli aeromobili (qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza, rif. Articolo 2 *Definizioni*, punto c) del Regolamento (UE) 1321/2014) sia appropriatamente qualificato in accordo all'Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Il comma 6 del succitato articolo 5 specifica che, in attesa della definizione dei requisiti della Parte 66 relativi a tale personale, si applicano le norme nazionali in materia.

I commi 1 e 2 dell'Articolo 8 del REGOLAMENTO CAW stabiliscono che il Certifying Staff autorizzato a certificare la manutenzione effettuata sui componenti sia qualificato in accordo alle previsioni dell'Allegato III (Parte CIT) dello stesso.

Quesiti relativi all'oggetto del presente documento possono essere inviate all'indirizzo email:
navigabilitacontinua.operazioni@enac.gov.it.

2 APPLICABILITÀ E SCOPO

La presente guida si applica alle Imprese di manutenzione con sede in Italia e approvate da ENAC in accordo alla UE PARTE 145 / UE PARTE CAO e/o alla ENAC PARTE 145 / ENAC PARTE CAO (vedi paragrafo 3) e fornisce i criteri per la valutazione e la qualificazione del proprio personale coinvolto nell'esecuzione e/o delibera della manutenzione di componenti aeronautici diversi da motori, APU ed eliche (cioè parti e apparecchiature), al fine di essere autorizzato a certificare la manutenzione eseguita sugli stessi.

Tali criteri sono sviluppati dall'Impresa di manutenzione nelle procedure del MOE/CAE, soggetto ad approvazione ENAC.

3 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

DEFINIZIONI	
Componenti	Motori, eliche, parti e pertinenze
Certifying Staff	Personale autorizzato a certificare - personale autorizzato al rilascio in servizio di un componente in seguito a lavori di manutenzione
Capability List	Lista dei P/N oggetto della manutenzione con annessa riammissione in servizio
Scope of Work	Paragrafo del MOE/CAE che dettaglia l'ambito di manutenzione indicato nella Specifica del Certificato

ABBREVIAZIONI	
CC/S	Component Certifying Staff (Certifying Staff Componenti)
Q-CS	Qualificazione quale Certifying Staff
MOE	Manuale dell'Impresa di manutenzione certificata in accordo alla UE PARTE 145 / ENAC PARTE 145
CAE	Manuale dell'Impresa di manutenzione certificata in accordo alla UE PARTE CAO / ENAC PARTE CAO
ATA	ATA 2000 - usato come riferimento per la classificazione dei componenti
CMM	Compliance Monitoring Manager
QM	Quality Manager
AMTO	Impresa di addestramento certificata in accordo alla PARTE 147

TERMINOLOGIA <i>(vedi Articolo 2 comma 2 del REGOLAMENTO CAW)</i>	
REGOLAMENTO CAW	Regolamento ENAC “Requisiti Nazionali sull’Aeronavigabilità Continua”
UE PARTE 145	Requisiti dell’Allegato II (Parte 145) del REGOLAMENTO 1321/2014;
UE PARTE CAO	Requisiti dell’Allegato Vd (Parte CAO) del REGOLAMENTO 1321/2014;
PARTE 66	Requisiti dell’Allegato III (Parte 66) del REGOLAMENTO 1321/2014;
PARTE 147	Requisiti dell’Allegato IV (Parte 147) del REGOLAMENTO 1321/2014;
ENAC PARTE 145	Vedi articolo 2 comma 2.n) del REGOLAMENTO CAW
ENAC PARTE CAO	Vedi articolo 2 comma 2.q) del REGOLAMENTO CAW

4 PROCEDURE PER LA QUALIFICAZIONE QUALE CERTIFYING STAFF (Q-CS)

L'impresa di manutenzione è responsabile dell'elaborazione di una procedura di qualificazione per il Certifying Staff in conformità alle norme specificate nei regolamenti in vigore (145.A.35 / CAO.A.40 e/o ENAC.145.A.35 / ENAC.CAO.A.40).

Tale procedura, da inserire nel MOE/CAE, include la fase di valutazione delle competenze e delle capacità del candidato CC/S.

L'impresa di manutenzione descrive nel suo MOE/CAE i termini e le condizioni, adeguati a seconda della complessità del componente, per la qualificazione del candidato quale Certifying Staff, il cui ottenimento è propedeutico alla valutazione ai fini del rilascio da parte dell'organizzazione della Certification Authorization.

Il documento Q-CS emesso dalle Imprese non sostituisce la Certification Authorization emessa ai sensi de UE PARTE 145 / UE PARTE CAO e/o ENAC PARTE 145 / ENAC PARTE CAO.

4.1 COMPLESSITÀ DEI COMPONENTI

I criteri di qualificazione del CC/S sono funzione della complessità del componente.

Per determinare la complessità di un componente l'Impresa tiene in considerazione la combinazione delle seguenti caratteristiche:

- natura tecnologica del componente, sia in termini di criticità tecnologica che di integrazione di diverse tecnologie;
- livello di manutenzione prevista, sia in termini di tipologia di task che di specifica competenza avionica/meccanica nell'utilizzo di banchi prova o di procedure di manutenzione/collaudo.

La complessità del componente viene usata come riferimento per determinare il livello di conoscenza ed esperienza minimi, nonché il percorso di addestramento, per poter qualificare il candidato CC/S.

4.2 QUALIFICAZIONE DEL CC/S

L'Impresa di manutenzione riporta nelle procedure del Manuale il dettaglio dei termini e delle condizioni stabiliti affinché un tecnico sia idoneo ad essere qualificato come CC/S, in relazione ai seguenti aspetti:

- Formazione di base (par. 4.2.1);
- Formazione tecnica basica (par. 4.2.2);
- Conoscenza ed esperienza specifiche sul(i) componente(i) per il quale(i) si intende qualificarlo (par. 4.2.3).

Inoltre, l'impresa descrive nel Manuale la procedura di valutazione (par. 4.2.4) per il rilascio/modifica del documento Q-CS, che specifica:

- la persona responsabile della valutazione;
- la metodologia di valutazione delle competenze e delle abilità del CC/S, sia in termini di contenuti che di responsabilità;
- la registrazione dei risultati della valutazione.

In accordo al requisito CIT.A.400 del REGOLAMENTO CAW, i prerequisiti di ammissibilità per l'ottenimento del Q-CS sono:

- a) idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni;
- b) età minima 21 anni;
- c) completamento dei corsi di studio dell'obbligo (vedi paragrafo 4.2.1);
- d) avere un rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Impresa di manutenzione che rilascia il documento di qualificazione.

L'evidenza che il candidato abbia posseduto:

- un CIT-CS rilasciato da Enac, ovvero
- un Q-CS rilasciato da altra Impresa,

anche per Gruppi BMC-Cx differenti da quelli oggetto della valutazione, può essere utilizzato dall'impresa per riconoscere dei crediti per soddisfare tutti o parte dei termini e delle condizioni identificati in relazione ai criteri riportati nei paragrafi 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.

Le evidenze di cui sopra sono sufficienti a dimostrare la rispondenza ai termini e alle condizioni identificati nelle procedure dell'Impresa che sta valutando il candidato.

Nella fase di prima qualificazione, l'Impresa definisce il percorso formativo per ogni candidato, rispetto a:

- componente o tipologia di componente oggetto della qualificazione;
- termini e condizioni identificati nelle procedure dell'Impresa;
- eventuali crediti e riduzioni, in relazione a titoli di studio o certificazioni/qualificazioni posseduti e precedenti percorsi formativi seguiti;
- eventuali mancanze che richiedano momenti di formazione aggiuntivi in relazione ai termini e alle condizioni identificati nelle procedure dell'Impresa;
- adattare la valutazione al percorso del candidato.

Nella fase di modifica della qualificazione, l'Impresa rivaluta il precedente percorso formativo del candidato e definisce il nuovo percorso formativo, rispetto a:

- componente o tipologia di componente oggetto della modifica;
- termini e condizioni identificati nelle procedure dell'Impresa;
- eventuali nuovi crediti e riduzioni, in relazione a titoli di studio o certificazioni/qualificazioni posseduti e precedenti percorsi formativi seguiti;
- eventuali nuove mancanze che richiedano altri momenti di formazione aggiuntivi in relazione ai termini e alle condizioni identificati nelle procedure dell'Impresa;
- adattare la valutazione al nuovo percorso del candidato.

4.2.1 Formazione di base

Si intende quella acquisita e attestata nell'ambito del percorso educativo stabilito nel sistema di istruzione scolastica nazionale negli Stati Membri UE o equiparata.

Come requisito minimo per la formazione di base può essere contemplato il completamento dei corsi di studio dell'obbligo (in genere in quasi tutti gli Stati Membri UE è la scuola primaria e secondaria, con un'età di fine obbligo che si aggira, attualmente, intorno ai 16 anni) previsti nel periodo di frequentazione da parte del candidato e attestato da un istituto o organizzazione di istruzione riconosciuti nell'ambito del sistema di istruzione scolastica nazionale.

Nel caso in cui il candidato sia di nazionalità non UE (sistema di istruzione scolastica nazionale equiparata), l'Impresa riporta nelle procedure i dettagli per verificare eventuali differenze tra il percorso dell'obbligo previsto in Italia e quello seguito dal candidato nel suo paese di origine. In

funzione degli esiti della verifica, la procedura prevede un test aggiuntivo per valutare la conoscenza del candidato sulle differenze che possono risultare applicabili all'attività manutentiva.

4.2.2 *Formazione tecnica basica*

La formazione tecnica basica, la cui portata viene sviluppata nelle procedure in relazione alla complessità del componente (vedi paragrafo 4.1) e alle abilitazioni riconosciute all'impresa (riportate nello Scope of Work e/ nella Capability List), ha lo scopo di far acquisire al candidato le conoscenze e le competenze sui seguenti aspetti della manutenzione aeronautica:

- **principi generali di funzionamento** dei sistemi aeronautici (generalità su idraulica, carburante, elettrica, pneumatica, avionica, ecc.);
- **precauzioni da applicare nella manipolazione dei prodotti** associati alle attività di manutenzione (incompatibilità ossigeno/grasso, elettricità, effetti elettrostatici, idraulica, ecc.) e gestione degli incidenti/conoscenza degli agenti neutralizzanti;
- **strumenti standard utilizzati in officina**: taratura, tolleranze, norme, utensili standard
- **documentazione tecnica** dei produttori (ATA, ISO, AN, NAS, MIL, schemi elettrici, EMM, CMM, SB, AD, ecc.);
- **regole applicabili nella manutenzione** secondo i settori (meccanico, strutturale, elettrico, ecc.) e **particolarità delle tecnologie standard** a seconda dei campi (es. tubi flessibili/rigidi, molle, cuscinetti, ingranaggi, cavi di comando, ecc.);
- metodi/processi di manutenzione dei componenti degli aeromobili: **smontaggio, ispezione, riparazione, controllo; tipi di controlli** (corrosione, cricca, deformazione, ecc.);
- **Generalità** sui metodi di saldatura, trattamento superficiale, controlli NDT, ecc.

La formazione di cui sopra, descritta in dettaglio nelle procedure, viene acquisita dal candidato attraverso un percorso che comprende l'erogazione di parti teoriche e parti pratiche. Tale formazione è sviluppata in blocchi omogenei prevedendo nelle procedure l'esecuzione, al termine di ciascuno di essi, di una valutazione del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e competenza prefissati per il blocco.

Le evidenze relative alla Formazione Tecnica Basica del candidato sono registrate in accordo al paragrafo 4.3.

La durata della formazione tecnica basica, tenendo conto degli obiettivi indicati sopra, generalmente copre un periodo di almeno tre anni di attività nel campo della manutenzione o della costruzione di

aeromobili, motori o componenti di aeromobili presso imprese di manutenzione o di costruzione nell'ambito dell'aviazione civile. Sei mesi della durata di cui sopra va effettuata in un reale ambiente manutentivo. A tal fine, può essere usata anche l'esperienza specifica sul componente richiesta nel paragrafo 4.2.3. Le procedure del Manuale riportano la durata prevista per ogni componente o tipologia di componente presente nello Scope of Work e/o nella Capability List, supportata da una analisi dei bisogni formativi.

Tale durata può essere ridotta in funzione:

1. del titolo di studio ad indirizzo tecnico appropriato posseduto dal candidato, comunque superiore a quello previsto al punto 4.2.1 [ad es. un diploma di perito industriale (vecchio ordinamento) o di istruzione tecnica (nuovo ordinamento) di appropriato indirizzo a seconda dei casi (ad esempio costruzioni aeronautiche, elettronica/elettrotecnica, ecc.), oppure un percorso post diploma nel settore aeronautico (ad es. diploma di tecnico superiore rilasciato da Istituti Tecnici Superiori (ITS)), oppure un diploma o un attestato professionale rilasciato al termine di contratto di apprendistato che risulti appropriato alle finalità stabilite, ecc.];
2. della metodologia di addestramento utilizzata (ad es.: Competency-based Training and Assessment).

Le procedure del Manuale riportano i dettagli per la valutazione dei contenuti del titolo di studio, inclusa la definizione della figura responsabile, e riportano la corrispettiva riduzione della durata della formazione. La durata della formazione tecnica basica minima è di un anno (permanendo la necessità di 6 mesi in un reale ambiente manutentivo).

La formazione può essere maturata anche in ambiti diversi da quello civile, purché considerata equivalente in funzione degli aspetti manutentivi elencati nel primo capoverso. In questo caso le procedure del Manuale stabiliscono la durata, che risulta in misura superiore ai tre anni da definire in funzione della complessità dei componenti.

Il candidato dimostra la conoscenza dei seguenti aspetti:

- a) La lingua in cui sono pubblicati i dati di manutenzione;
- b) Fattori Umani, corrispondente a quanto previsto nell'Appendice I, Modulo 9 della PARTE 66
- c) Legislazione aeronautica, corrispondente a quanto previsto nell'Appendice I, Modulo 10 della PARTE 66;
- d) Procedure del MOE/CAE e procedure interne applicabili al CC/S (compreso il rilascio del Form 1).

La conoscenza sugli argomenti b) e c) può essere dimostrata attraverso:

- evidenza di aver seguito corsi sui due argomenti. La dimostrazione della conformità del programma e del livello dei corsi rispetto a quanto previsto nell'Appendice I, della PARTE 66 è a carico dell'Impresa di manutenzione,
- evidenza dei CoR rilasciati da un AMTO certificata in accordo alla PARTE 147,
- dichiarazione rilasciata da un AMTO certificata in accordo alla PARTE 147 attestante che la persona ha frequentato i moduli,
- evidenza di aver posseduto/possedere di un CIT-CS in qualsiasi Classe/Gruppo.

4.2.3 Conoscenza ed esperienza specifiche del componente

Ai fini di acquisire conoscenza ed esperienza specifiche sul componente è richiesto:

- Corso sul prodotto erogato da Costruttore o da altra Impresa;
- Corso sui banchi e tool comprensiva di formazione pratica erogata dal costruttore o da altra Impresa;
- corsi aggiuntivi applicabili alla classe componenti ed alla tipologia di intervento manutentivo (es. EWIS, CDCCL, CND etc.).

L'impresa identifica nelle procedure del Manuale, per ogni componente o tipologia di componente presente nello Scope of Work e/o nella Capability List:

- quali corsi ritiene accettabili,
- l'organizzazione che li eroga,
- i requisiti degli istruttori,
- i sillabi.

Qualora sia l'Impresa di manutenzione stessa ad erogare i corsi, i sillabi e gli istruttori qualificati sono indicati nel MOE/CAE.

È richiesta inoltre una esperienza pratica sullo specifico prodotto la cui durata è adeguata alla sua complessità (da poche settimane a 12 mesi).

Tale esperienza riguarda una serie di task rappresentativi del componente in questione, svolti sotto supervisione.

Le evidenze relative all'esperienza pratica del candidato sul componente sono registrate in accordo al paragrafo 4.3.

L'evidenza dell'addestramento tecnico effettuato su un componente differente da quello in oggetto, ma della stessa famiglia, complessità, abilitazione o tecnologia, può essere valutata e accettata come addestramento per conseguire l'autorizzazione.

4.2.4 Procedura di Valutazione

L'obiettivo della valutazione è garantire che il candidato CC/S abbia acquisito le conoscenze ed esperienze basiche e dimostri le sue competenze, sia in termini di abilità che di responsabilità connesse con il ruolo. Tale valutazione tiene conto anche dell'atteggiamento e del comportamento.

Il dettaglio minimo delle verifiche è riportato nel modello di Scheda di Valutazione allegata (vedi paragrafo 6 - Allegato 2), che può essere preso come riferimento per la registrazione degli esiti della valutazione.

Sia nel caso di qualificazione iniziale, che di estensione della qualificazione già posseduta, la procedura di valutazione del candidato CC/S viene specificamente adattata al tipo o ai tipi di componenti che si intende riportare sul Q-CS.

I quesiti posti al candidato, i commenti o qualsiasi altra informazione utile a sostenere la raccomandazione per l'accettazione/non accettazione, vanno registrate dalla persona responsabile della valutazione nel campo di testo libero previsto nella scheda.

4.3 GESTIONE DEI RECORD

Il Sistema di Gestione Qualità / Sistema Qualità, in accordo alle procedure pertinenti e rispondenti ai requisiti della UE PARTE 145 / UE PARTE CAO e/o ENAC PARTE 145 / ENAC PARTE CAO, archivia in modo esaustivo i fascicoli risultanti dalla procedura di qualificazione come CC/S del tecnico.

Ne consegue che l'Impresa di manutenzione conserva la documentazione di tutte le prove associate alla qualificazione del CC/S:

- i certificati,
- il registro delle esperienze (ad es. MERL),
- i diplomi,
- i giustificativi della formazione,
- le evidenze della valutazione (compresi i risultati delle valutazioni intermedie e finale che potrebbero avere esito sia positivo che negativo),
- ogni revisione del Q-CS emesso.

5 GESTIONE DEL DOCUMENTO Q-CS

5.1 PROCEDURA DI RILASCIO INIZIALE DEL Q-CS

L'Impresa definisce un proprio documento, chiamato Q-CS, da inserire nella lista dei documenti gestiti dal Sistema di Gestione Qualità / Sistema Qualità, e sviluppato a partire dal modello disponibile in allegato (vedi paragrafo 6 - Allegato 1).

Il documento di qualifica contiene almeno le seguenti informazioni:

- Numero univoco di identificazione
- Nome e cognome del titolare
- Indirizzo di residenza del titolare
- Suddivisioni/Classi/Gruppi/Abilitazioni per il quale è stato emesso
- Eventuali Limitazioni, che possono riguardare la tipologia di componente o il livello manutentivo riconosciuto, e che risultino coerenti con quanto previsto nello Scope of Work e/o nella Capability List dell'Impresa
- Data di primo rilascio
- Data di emissione del documento
- Denominazione dell'Organizzazione che emette il documento
- Nominativo e firma della persona preposta alla sua emissione (CMM/QM)
- Firma del titolare del documento

Il Q-CS contiene almeno una Abilitazione per ogni Suddivisione/Classe/Gruppo inserito, al fine di permettere al titolare di esercitare i privilegi di cui al requisito CIT.A.20 del REGOLAMENTO CAW.

Il Q-CS emesso non ha scadenza.

Il rilascio del Q-CS avviene al termine del percorso formativo definito per il candidato CC/S.

In caso di esito positivo della valutazione, il CMM/QM emette il Q-CS riportando le informazioni previste nella prima pagina, inserendo nel punto 10 e nel punto 11 la stessa data, e inserendo nella tabella del punto 13 nella seconda pagina:

- il rating "C" opportuno nella colonna GRUPPO, che risulti coerente con le abilitazioni riportate nella Specifica delle Abilitazioni allegata al Certificato dell'Impresa di manutenzione;

- il capitolo/sotto-capitolo ATA nella colonna ABILITAZIONE, che risulti coerente con quanto riportato nello Scope of Work del MOE/CAE in relazione al rating “C” riportato nella prima colonna;
- Insieme al capitolo/sotto-capitolo ATA vanno riportate le eventuali Limitazioni previste.
- La data di riconoscimento della singola abilitazione nella colonna DATA, che coincide con la data di primo rilascio;

5.2 PROCEDURA DI MODIFICA DEL Q-CS

La modifica del documento Q-CS può interessare:

- l’inserimento/rimozione di un rating “C”, con contestuale aggiunta/rimozione di un capitolo/sotto-capitolo ATA e/o di una Limitazione;
- all’interno del rating “C” già posseduto, per l’aggiunta/rimozione di un capitolo/sotto-capitolo ATA e/o una Limitazione.

La modifica del Q-CS avviene al termine del nuovo percorso formativo definito per il CC/S.

In caso di esito positivo della valutazione, il CMM/QM modifica il Q-CS aggiornando le informazioni previste nella prima pagina, in particolare la data di emissione nel punto 11, e aggiornando la tabella del punto 13 nella seconda pagina

- per rimozione:
 - del rating “C” posseduto, con annessa rimozione di tutti i capitoli/sotto-capitoli ATA collegati nella colonna ABILITAZIONE,
 - di un capitolo/sotto-capitolo ATA e/o di una Limitazione, mantenendo il corrispettivo rating “C” perché sono presenti altre abilitazioni collegate;
- per inserimento:
 - di un nuovo rating “C” nella colonna GRUPPO, che risulti coerente con le abilitazioni riportate nella Specifica delle Abilitazioni allegata al Certificato dell’Impresa di manutenzione, con contestuale aggiunta di un capitolo/sotto-capitolo ATA e/o una Limitazione,
 - di un capitolo/sotto-capitolo ATA nella colonna ABILITAZIONE, che risulti coerente con quanto riportato nello Scope of Work del MOE/CAE in relazione al rating “C” già presente nella prima colonna,
 - Insieme al capitolo/sotto-capitolo ATA vanno riportate le eventuali Limitazioni previste.

- La data di riconoscimento della nuova abilitazione nella colonna DATA, che coincide con la nuova data di emissione,

5.3 PROCEDURA DI RITIRO DEL Q-CS

L'impresa procede al ritiro del Q-CS nei seguenti casi:

- qualora non sussistano più i requisiti di ammissibilità sull'idoneità fisica e/o sul rapporto di lavoro/collaborazione con l'Impresa;
- quando ritiene non sussistano comportamenti ed atteggiamenti adeguati al ruolo;
- quando abbia evidenza delle violazioni riportate nel requisito 66.B.500 della Parte 66, nel qual caso ne informa immediatamente ENAC;
- su indicazione di ENAC, nei casi di avvio di un procedimento di limitazione, sospensione o revoca ai sensi del requisito CIT.A.30 del REGOLAMENTO CAW;
- a seguito di disposizione emessa da ENAC a conclusione di un procedimento di limitazione, sospensione o revoca ai sensi dell'Articolo 11 del REGOLAMENTO CAW.

A seguito del ritiro, a seconda dei casi, il Q-CS può essere ripristinato seguendo la procedura di rilascio iniziale paragrafo 5.1, dove si tiene conto della rivalutazione dei motivi per cui è stato ritirato.

Le motivazioni del ritiro sono registrate in accordo al paragrafo 4.3.

6 ALLEGATI

Allegato 1: Modello “Qualificazione quale Certifying Staff” - ENAC Q-CS

Allegato 2: Modello “Scheda di valutazione del candidato CC/S”